Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1957, n. 874.

Norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia, istituito con l'art. 4 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli appartenenti al ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato con la qualifica di dattilografi negli uffici giudiziari.

Le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in genere, le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impiegati civili dello Stato si applicano ai dattilografi per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente ordinamento e compatibilmente con l'ordinamento stesso.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella *B* annessa alla legge istitutiva ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i seguenti coefficienti stabiliti nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

dattilografo con stipendio iniziale, coefficiente 157;

dattilografo con stipendio dopo 4 anni dal precedente, coefficiente 180;

dattilografo con stipendio dopo 8 anni dal precedente, coefficiente 202;

dattilografo con stipendio dopo 10 anni dal precedente, coefficiente 229.

Art. 2.

Il personale di dattilografia è assunto mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare senza distinzione di sesso, i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Art. 3.

Il concorso ai posti di dattilografo negli uffici giudiziari è indetto con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

E' in facoltà del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso limitatamente ad uno o più distretti di Corte di appello.

I vincitori del concorso di cui al comma precedente non possono essere trasferiti ad uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi da quelli per i quali il concorso è stato indetto se non dopo almeno cinque anni dalla nomina.

Art. 4.

L'esame di concorso ha luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

a) dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali nel Ministero di grazia e giustizia;

b) dal direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie giudiziarie) dello stesso ufficio superiore del personale e degli affari generali;

c) da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di 1ª classe;

d) da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Sono nominati componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio secondo del personale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di 1ª classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica.

La Commissione è presieduta dal direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il direttore dell'ufficio secondo (cancellerie e segreterie) dello stesso ufficio superiore del personale, il quale è a sua volta sostituito dal magistrato supplente.

Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più funzionari di cancelleria in servizio nel Ministero.

Art. 5.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta di lingua italiana;

b) una prova pratica di dattilografia.

Art. 6.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, scelto dalla Commissione la mattina stessa dell'esame, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate, con perfetta conoscenza dell'ortografia.

Art. 7.

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;

b) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro

sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità in cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

In entrambi i saggi non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio indicato in *a*) è utilizzata parte del brano che servirà per il saggio indicato in *b*).

Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, è prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.

Il brano deve essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.

Il risultato della prova pratica è reso pubblico a norma dell'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, ed una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi.

I concorrenti idonei sono collocati nella graduatoria di merito dell'esame secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, dattilografi in prova, e destinati agli uffici giudiziari indicati nel decreto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Per la nomina in ruolo si osservano le disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma il giudizio favorevole è espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al seguente art. 11, sulla base dei rapporti informativi redatti dai magistrati dirigenti gli uffici nei quali è stato compiuto il periodo di prova.

Art. 10.

I dattilografi devono assumere servizio nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.

Per esigenze di servizio, il Ministro può abbreviare il termine anzidetto e può altresì disporre che il dattilografo assuma servizio anche prima della pubblicazione prevista nel comma precedente.

Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di trasferimento. Inoltre il Ministro ha facoltà di disporre che il dattilografo trasferito assuma servizio nel nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

In caso di trasferimento, il Ministro può anche disporre, per ragioni di servizio, che il dattilografo continui a svolgere le sue mansioni nel precedente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Dal compimento di tale periodo decorre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo, ferma la facoltà di abbreviazione prevista dal secondo comma.

Art. 11.

Le attribuzioni che per gli altri impiegati civili dello Stato sono demandate al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei confronti dei dattilografi, dalla Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso la Corte di cassazione e presso ciascuna Corte di appello a norma dell'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Salva la disposizione dell'art. 22, relativamente alla competenza nel procedimento disciplinare, la Commissione di vigilanza e di disciplina presso al Corte di cassazione esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti della stessa Corte; e la Commissione di vigilanza e di disciplina istituita presso ciascuna Corte di appello esercita le proprie attribuzioni nei confronti dei dattilografi addetti agli uffici giudicanti e requirenti compresi nella circoscrizione territoriale della Corte medesima.

Il parere per la riammissione in servizio del dattilografo, nella ipotesi prevista dall'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è espresso dalla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del comma precedente in relazione all'ufficio cui il dattilografo era addetto al momento della cessazione dal servizio.

Resta ferma la competenza del Consiglio di amministrazione nelle ipotesi previste dagli articoli 32, ultimo comma, 54, 72, secondo comma, 74, primo comma e 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Gli stipendi successivi a quello iniziale, indicati nella *tabella B annessa* alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono attribuiti con decreto Ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza e di disciplina. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

Quando è dato parere, o emesso provvedimento contrario all'attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

L'attribuzione del nuovo stipendio ha effetto dalla data di compimento del periodo di tempo indicato nella tabella *B* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e computata a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge medesima; nel caso previsto dal comma precedente, il nuovo stipendio decorre dalla data del decreto di attribuzione.

Art. 13.

L'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale è sospesa allorquando nei confronti del dattilografo è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a norma degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quando il dattilografo è deferito al giudizio della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al successivo art. 22, senza però essere anche sospeso cautelarmente dal servizio, il Ministro, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del precedente art. 11, secondo comma, può disporre che ogni determinazione relativa alla attribuzione del nuovo stipendio sia rinviata all'esito del giudizio disciplinare.

Art. 14.

Il rapporto informativo è redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dal funzionario che dirige la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario cui il dattilografo è addetto.

Il giudizio complessivo è espresso dal magistrato dirigente dell'ufficio stesso, con le qualifiche previste in generale per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Detto giudizio complessivo deve essere motivato e redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere: capacità e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 15.

I dattilografi non possono essere destinati o comandati presso uffici diversi da quelli stabiliti a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, nè possono essere loro affidate mansioni diverse da quelle di copia con i servizi ad essi inerenti.

Art. 16.

Sono vietati il collocamento fuori ruolo dei dattilografi e la loro applicazione ad uffici giudiziari diversi da quello al quale essi sono assegnati.

Art. 17.

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutto il personale di dattilografia.

I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale di dattilografia addetto al proprio ufficio ed agli uffici che, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, sono sottoposti al loro potere di sorveglianza.

Lo stesso personale è sottoposto, oltre alla sorveglianza di cui ai commi precedenti, anche a quella dei funzionari preposti alle cancellerie ed alle segreterie dei rispettivi uffici.

Art. 18.

Il dattilografo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel capo I del titolo VII della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ma la sanzione della sospensione dalla qualifica è denominata « allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio ».

Art. 19.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio ritarda di un anno l'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 20.

La sanzione dell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio può essere inflitta per un periodo non inferiore ad un mese, nè superiore a sei mesi.

Al dattilografo allontanato dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

L'allontanamento dal servizio, a seconda che abbia durata superiore o no a tre mesi, ritarda rispettivamente di tre o di due anni l'aumento periodico dello stipendio.

Per effetto dell'anzidetta sanzione, inoltre, l'attribuzione dello stipendio successivo a quello di cui il dattilografo era provvisto al momento della infrazione secondo la tabella *B* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, non può aver luogo se non siano decorsi almeno due anni dalla infrazione stessa.

Il tempo durante il quale il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità.

Art. 21.

La censura è inflitta dal magistrato capo dell'ufficio al quale il dattilografo è addetto, osservate le disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 22.

Nel procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, la competenza della Commissione di vigilanza e di disciplina si determina in relazione all'ufficio nel quale il dattilografo prestava servizio quando commise il fatto per il quale si procede.

Art. 23.

Il procuratore generale presso l'ufficio nel quale è istituita la Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma dell'articolo precedente esercita, nel procedimento disciplinare a carico dei dattilografi, le attribuzioni che le disposizioni generali in vigore per gli impiegati civili dello Stato demandano al capo del personale.

Il procuratore generale ha facoltà di delegare, per il compimento anche di singoli atti, altro magistrato del pubblico ministero.

Delle infrazioni disciplinari di cui abbia avuto notizia, dei provvedimenti adottati e dell'esito del procedimento disciplinare eventualmente promosso, il procuratore generale deve dare comunicazione all'ufficio superiore del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Il procedimento disciplinare può essere disposto anche dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 24.

Nei casi previsti dagli articoli 88, 89 e 90 e dal capo II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al dattilografo — ferme le disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per l'attribuzione degli stipendi successivi a quello iniziale — sono corrisposti tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario e dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 25.

I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella *B* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria di merito del concorso di ammissione.

I dattilografi provvisti di stipendi successivi all'iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi.

Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione.

Art. 26.

Ferma la disposizione dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i capi delle Corti, secondo la rispettiva competenza a norma dell'art. 17, secondo comma, possono, per gravi motivi, concedere ai dattilografi congedi straordinari per non più di trenta giorni, dandone comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere congedi straordinari fino a un massimo di sessanta giorni, osservate le disposizioni dell'art. 40 del decreto citato nel comma precedente.

Art. 27.

I dattilografi sono collocati in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 28.

I periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia e quelli durante i quali il dattilografo è stato allontanato dal servizio con privazione dello stipendio non sono utili per nessun effetto.

Il dattilografo in aspettativa per motivi di famiglia consegue gli aumenti periodici e lo scatto di stipendio maturati successivamente all'inizio di tale scatto con un ritardo pari alla durata dell'aspettativa.

Nel caso di sanzioni disciplinari, il ritardo di cui al comma precedente è regolato dalle disposizioni degli articoli 19 e 20.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 1. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 875.

Ampliamento del trasferimento parziale dell'abitato di Furci (Chieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;

Visto il decreto reale 13 luglio 1926, n. 1367, col quale fu disposta la sostituzione, per il detto abitato, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi;

Ritenuto che a causa della natura franosa del terreno si sono verificati dissesti che hanno compromesso la stabilità di molti fabbricati della estrema parte dell'abitato, per cui è emersa la necessità di estendere il trasferimento anche alla zona meridionale dell'abitato a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1094, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, il trasferimento dell'abitato di Furci, a cura e spese dello Stato, in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, già limitato alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi, è esteso alla zona meridionale dell'abitato stesso a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta, indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 3. — RELLEVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale consorziale di Gallipoli (Lecce) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 20 agosto 1957, n. 330.20400, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza l'Amministrazione dell'ospedale consorziale di Gallipoli (Lecce) ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(5669)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 19 settembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William G. Keen, Console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5651)

In data 19 settembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Muzzaffer Kamil Görduysuz, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Emilia, Marche, Liguria e sulla Valle d'Aosta.

(5652)

In data 19 settembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter Holz, Console presso il Consolato generale della Repubblica Federale di Germania a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno (compreso l'isola d'Elba e le isole dell'arcipelago toscano), Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

(5647)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Cooperativa edilizia « Vita nuova serena », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 settembre 1957, i poteri conferiti al geometra Mario Saccardo, commissario governativo della Cooperativa edilizia « Vita nuova serena », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 25 settembre 1957 al 28 febbraio 1958.

(5670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 4 ottobre 1957 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,94	624,98	624,93	624,87	624,96	624,92	624,98	624,96	624,93
$ Can.	645,50	643,50	644,50	643,375	644 —	644,62	643,50	644,75	644,62	644,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,82	145,83	145,70	145,82	145,815	145,83	145,82	145,82
Kr. D.	90,70	90,72	90,785	90,80	90,60	90,71	90,79	90,72	90,71	90,70
Kr. N.	88,05	88,05	88,10	88,10	88,05	88,08	88,12	88 —	88,08	88,10
Kr. Sv.	121,30	121,33	121,35	121,38	121,20	121,32	121,33	121,32	121,32	121,30
Fol.	165,10	165,42	165,50	165,41	165,45	165,16	165,47	165,16	165,16	165,15
Fr. B.	12,52	12,535	12,5325	12,5375	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,535
Fr. Fr.	149,04	148,82	149,05	148,90	148,875	148,99	148,98	148,98	148,99	149 —
Fr. Sv. acc.	143,58	143,55	143,595	143,58	143,50	143,63	143,59	143,61	143,63	143,55
Lst.	1754,45	1756,375	1756,75	1756,75	1756 —	1755 —	1756,375	1754,875	1754,93	1756,75
Dm. occ.	149,76	149,80	149,81	149,79	149,80	149,83	149,79	149,825	149,82	149,82
Scell. Aust.	24,18	24,10	24,18	24,19	24,10	24,19	24,18625	24,192	24,19	24,20

Media dei titoli del 4 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,675
Id. 3,50 % 1902	57,50
Id. 5 % 1935	92,775
Redimibile 3,50 % 1934	81,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,875
Id. 5 % 1936	95,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	643,437
1 Franco svizzero lib.	145,822
1 Corona danese	90,795
1 Corona norvegese	88,11
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	165,44
1 Franco belga	12,534
100 Franchi francesi	148,94
1 Franco svizzero acc.	143,585
1 Lira sterlina	1756,562
1 Marco germanico	149,79
1 Scellino austriaco	24,188

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1957, n. 3606/1510, registrato alla Corte dei conti in data 29 agosto 1957 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 241) è stato determinato in L. 3.042.000 (lire tremilioniquarantaduemila), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 11 maggio 1957, n. 2966/870, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 13 luglio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Stornarella (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2437 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta MANFREDI-DE BLASIS Filippo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.040.000 (lire tremilioniquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Secugnano (Milano) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto 15100.1.B. in data 17 settembre 1957 del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici il comune di Secugnano (Milano) è stato riconosciuto centro che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(5668)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 18 settembre 1957, « Istituzione in Roma per l'anno accademico 1957-1958 del 3° corso di studi per gli apiranti alla carriera di segretario comunale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 settembre 1957, n. 235, nella intitolazione del decreto stesso in luogo di: « Il Ministro per le finanze », leggasi « IL MINISTRO PER L'INTERNO ».

(5667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione professionale

L'ing. Girolamo Mammoliti, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 7 aprile 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 7 dicembre 1954, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1953-54.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Concorsi per titoli e per esami a quarantadue posti nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in s.p.e. dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1957, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

16 guardiamarina;
7 sottotenenti del Genio navale;
8 sottotenenti delle Armi navali;
5 sottotenenti di Commissariato militare marittimo;
6 sottotenenti delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

diploma di capitano superiore di lungo corso, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

laurea in ingegneria navale e meccanica ovvero ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico ovvero ingegneria aeronautica ovvero ingegneria civile ed abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia, per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica o chimica industriale per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali o in scienze sociali, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza o in ingegneria o in scienze matematiche e fisiche o in scienze nautiche o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso,

il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati.

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio tecnici o elettronici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della difesa-Marina entro e non oltre il 1° dicembre 1957.

Le domande sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalato nel modo più celere al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale degli ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita;

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere entro il termine di due mesi dalla nomina in s.p.e. l'assentimento per il matrimonio contratto.

E' revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta;

7) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata;

8) estratto matricolare;

9) fotografia recente del candidato, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalle quali gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamato ovvero impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo o dei ruoli aggiunti devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che, non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità allo incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in s.p.e. nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1957

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1957
Registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 151. — MORICI

Programmi e modalità delle prove di esame

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto

(decreto Presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicati.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America e sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo. Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo svluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

Asia Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone;

Africa: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali:

America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù;

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1. *Nautica*. — Navigazione piana Cosmografia - Navigazione astronomica Maree Magnetismo navale Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2. *Cinematica*: Generalità Definizione Velocità relativa - Indicatrice del moto Velocità di variazione di distanza e velocità di rotazione di congiungente Rotta di collisione Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi Generalità Lancio dei siluri Triangolo di lancio Cerchio di lancio Settori del cerchio di lancio - Lancio dei siluri su rotta di collisione Cenni sul lancio di siluri da aerei Zona di attacco di una silurante Bombardamento da aerei Impiego della nebbia artificiale Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità Idrofoni Cenni sull'effetto Doppler Cenni sugli ecogoniometri Impiego dell'ecogoniometro Ricerca antisommergibile Attacco antisommergibile Bombardamento antisommergibile.

3. *Meteorologia* Temperatura Pressione atmosferica - Umidità Variazioni di stato dell'aria Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura Cenni sulla circolazione dell'atmosfera Masse d'aria Fronti - Classificazione delle nubi Forme simboliche dei bollettini meteorologici Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4. *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone Generalità sul fenomeno dell'esplosione Esplosivi di lancio La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali Esplosivi di scoppio La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti Cannoni Principali definizioni relative al cannone Costituzione interna Profilo esterno il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo L'affusto: sue parti essenziali Vari tipi di affusti Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone Le tavole di tiro navale e c.a. Nozioni sul tiro navale e contraereo Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore La punteria La esecuzione e l'aggiustamento del tiro Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave Le sistemazioni per il tiro Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5. *Nozioni di armi subacquee*: Notizie di carattere generale sui siluri Teste in guerra Acciarini Teste auto alleggerito Congegni contenuti nelle predette Serbatoi Caratteristiche Gruppo di congegni Regolatori di pressione Ritardatore Recipienti liquidi Circolazione dei fluidi Caratteristiche generali delle motrici.

Coda Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie; Sommergibili e Mas Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento a scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari Apparecchiature relative.

6. *Architettura navale e servizio di sicurezza* Nomenclatura della nave Dislocamento Portata Stazza - Dimensioni scafo e carena Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave Stabilità trasversale e longitudinale Stabilità dinamica Spostamento pesi Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra (verticale, orizzontale, compartimentazione) Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danni allo scafo determinati da una o più falle Bilanciamento Esaurimento Tamponamento vie di acqua Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7. *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra Vari tipi di cifrari.

8. *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli Avanzamento Criteri e varie forme di avanzamento Commissioni di avanzamento Stato giuridico Anzianità assoluta ed anzianità relativa Accademia navale Corsi di specializzazione Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario Corso istruzione generale professionale Corso di perfezionamento.

Personale di leva Durata della ferma Passaggi al personale volontario Raffermati di leva Soggezione alla leva di mare Chiamata alla leva Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della difesa (Marina) - Consiglio superiore delle Forze armate Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali Arsenali Caratteristiche e classificazione delle navi Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1. *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2. *Macchine marine*:

a) Parte 1ª *Caldaie.*

Vaporizzazione Vapor d'acqua saturo e surriscaldato Cenni sulla trasmissione del calore. Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali Caldaie a tubi di acqua subverticali Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti Focolari Involucri Diaframmi Bruciatori Surriscaldatori Economizzatori Preriscaldatori di aria Descrizione di alcune caldaie marine moderne Accessori delle caldaie Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo Valvole di sicurezza Manometri e anemometri Termometri Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori Descrizione di alcuni moderni bruciatori Condotta della combustione.

b) Parte 2ª *Motrici a vapore.*

Macchine alternative ad espansione multipla Turbine ad azione Turbine a reazione Diagrammi delle velocità Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval Turbina Curtis Turbina Rateau Turbine multiple Turbina Parsons Turbine miste Gruppi turboriduttori Perdita di energia nelle turbine Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione Turbine speciali (cenno) Turbine per la marcia indietro Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione Giunti elastici Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi Turbine per macchinari ausiliari Regolazione della potenza e dispositivi relativi Lubrificazione: Generalità Olii lubrificanti e loro caratteristiche Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª *Macchinari ausiliari.*

Tubolatura ed accessori relativi Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave Ventilatori Refrigeranti Preriscaldatori di alimento Riscaldatori di nafta Refrigeranti di olio lubrificante Condensatori Distillatori Impianti per l'acqua di alimento Impianti per la nafta Compressori Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª *Motori.*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione Cicli Otto Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti Motori a scoppio Parti fisse e mobili La distribuzione e i relativi organi La carburazione e i relativi organi L'accensione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi La lubrificazione e i relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4, a 2 tempi a semplice e a doppio effetto Parti fisse e mobili L'iniezione pneumatica e i relativi organi L'iniezione meccanica e i relativi organi La regolazione: sistemi e organi relativi - Il lavaggio Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento La distribuzione e i relativi organi Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e relativi organi L'avviamento e l'inversione di marcia Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª *Cenno sulle turbine a gas.*

3. *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche Prove di consumo Autonomia Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie. Accensione delle caldaie. Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie Operazione da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acqua da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie a tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motori a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento Velocità critiche Manovra e fermata Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative Allineamento delle linee d'asse Condotta dei macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazioni contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4. *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e le loro leghe Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione Carico di rottura Allungamento Carico di sicurezza Durezza Prove di resistenza Prove alla fatica Prove di piegamento Leghe metalliche. Lega ferro. Carbonio Acciai speciali.

La ghisa come si produce Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforoso, metallo muntz, metallo Delta Leghe leggere Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura Metodo Mannesmann. Tubi estrusi Curvatura e taglio delle lamiere imbutitura punzonatura.

b) Parte 2ª *Lavorazione.*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri. Tolleranze, deviazioni, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili. Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5. *Architettura navale*:

a) Parte 1ª *Nozioni elementari sulla geometria delle navi.*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero. Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica piano di costruzione. Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª *Propulsione e governo.*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª *Costruzione navale.*

Materiali impiegati. Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6. *Organica*: (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1. *Elettrotecnica*: Impianti elettrici.

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchoff e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Solenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto- e mutua induzione. Extra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori a monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linee.

Cenni sugli impianti interni per segnalazioni e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice. Impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misura. Misura delle resistenze col metodo dell'amperometro e del Voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'Ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovracorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2. *Meccanica e macchine.*

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici nelle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito: lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3. *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4. *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonato. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico, Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5. *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo e frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e

della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ed induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili a vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e a bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radioelettrico e sensibilità, selettività e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttive. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radio-fari.

6. *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche.

Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7. *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO.

1. *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di Commissariato militare marittimo.*

Le Direzioni e Sezioni di Commissariato.

Rifornimento dei fondi mandati di introito e di pagamento giornale di contabilità conti correnti dei capitali e conti sospesi bilanci di verificazione e note illustrative servizio di cassa responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia Gare Commissioni di acquisto collaudo Introduzione liquidazione pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali registri e documenti.

b) Parte 2ª *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della M. M.*

Fondo scorta costituzione, variazione e retrodazione. Servizio di cassa presso le Navi e gli Enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. liquidazione debiti e crediti del personale militare assegni di vitto contabilità miglioramento vitto ed economia viveri contabilità delle mense a la contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle Navi all'estero vaglia risparmi delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso Enti e Navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) - Parte 3ª *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della M. M.*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione modalità dei pagamenti rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali ordini di lavoro lavori per Enti estranei e privati modalità dei versamenti all'Erario contabilità della mano d'opera ruoli paga e certificati di somministrazione fondi cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina - loro classificazione libro di nomenclatura movimento dei materiali nei magazzini consegne e ricognizioni quaderni di dotazione delle navi formazione aumenti, diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense materiali consumabili.

2. *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza Vari tipi di razioni militari, sostituzioni ed economie viveri Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori Conservazione dei generi alimentari Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici Vari tipi di forni Macchine e accessori Panificazione Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovia Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri Cambusa Stiva Cucina Distributorio Panificio e frigorifero.

Vestiario Tabelle e tariffe vestiario Composizione del corredo del marinaio Il corredo del marinaio nei riguardi igienici economici, logistici e disciplinari Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario Spedizione del vestiario Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3. *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4. *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del diritto Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti pubblicità, prove, prescrizione, decadenza.

5. *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati Rapporto d'impiego Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6. *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1. *Nozioni di diritto civile*:

Nozione e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2. *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale Amministrazione governativa locale Amministrazione autarchica Consiglio di Stato e Corte dei conti Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità Attività e organi di polizia in generale.

3. *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo Arruolamento e collocamento della gente di mare Il comandante della nave Le persone addette al lavoro nei porti Ordinamento del lavoro portuale Demanio marittimo e sua amministrazione Cenni di legislazione sulla pesca La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Inscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti Navigabilità Documenti di bordo Atti di stato civile sulle navi L'impresa di navigazione L'armatore Il raccomandatario Polizia di bordo e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Trasporto passeggeri Emigrazione Assistenza e salvataggio Ricupero e ritrovamento dei relitti Inchieste sui sinistri marittimi Cenni sui privilegi e sulla ipoteca navale Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti Cenni sui reati marittimi Registro italiano navale per la classificazione delle navi Cenni sulla stazzatura delle navi Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare Bordo libero Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili Trasporto merci pericolose Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4. *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private Contratti e loro esecuzione Anno finanziario Bilancio di previsione e rendiconto generale Spese dello Stato Aperture di credito a favore di funzionari delegati Rendiconti Modalità di pagamento delle spese dello Stato Norme principali delle leggi sul registro e bollo I servizi di contabilità e cassa delle Capitanerie di porto.

5. *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della Marina mercantile Ordinamento centrale Comandi ed uffici periferici.

6. *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7. *Organica*: (come per gli ufficiali dello Stato Maggiore).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possonò comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(5603)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di settantacinque assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di settantacinque assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato ne spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione, purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1957 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;

la professione;

la condizione economica;

lo stipendio o il salario;

la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex impiegati: a) il decreto di cessazione dal servizio; b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di morte del marito; c) il certificato di conservata vedovanza; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni, oppure i certificati con l'indicazione della paternità e della maternità;

dagli orfani: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale, o l'affidamento; b) l'estratto dell'atto di morte del padre; c) l'estratto dell'atto di morte della madre; d) se donne, il certificato di stato libero; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato la indennità per una volta tanto o la pensione all'impiegato o alla sua vedova oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; f) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito;

dai genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova, d) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (articolo 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 25 settembre 1957

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(5677)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro; concorso riservato a diplomati da istituto tecnico industriale;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere, tra le sedi di esame previste per le prove scritte dall'art. 8 del bando di concorso, quelle di Genova e di Torino per le quali il numero degli aspiranti al concorso era inferiore a cinquanta;

Accertata la disponibilità dei locali per le rimanenti sedi di esame in Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni 21 e 22 ottobre 1957;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, bandito con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, avranno luogo nei giorni 21 e 22 ottobre 1957, con inizio alle ore otto, nelle sedi appresso indicate:

Milano: presso Società Umanitaria, via Daverio n. 7;

Padova: presso Ente Autonomo Fiera, Sala congressi, via Nicolò Tommaseo n. 59;

Bologna: presso Scuola di ingegneria, viale Risorgimento n. 2;

Roma: presso Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4;

Bari: presso Istituto Salesiasi « Redentore », via Crisanzio n 244;

Palermo: presso 11º C.A.R., Caserma « Ciro Scianna », corso Calatafimi;

Cagliari: presso Università, Facoltà di magistero, via Corte d'appello n. 87.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1957

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1957
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 379. — GALEANI

(5714)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nel servizio di amministrazione, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. amministrazione in servizio permanente Finocchi Umberto.

Membri:

Colonnello amministrazione in servizio permanente De Giorgio Pietro;

Ten. col. amministrazione in servizio permanente Campese Luigi;

Ten. col. amministrazione in servizio permanente Bonifacio Luigi;

Maggiore amministrazione in servizio permanente Frenna Luigi.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di terza classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Pedale dottor Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Registro n. 38 Esercito, foglio n. 36. — FAVATÀ

(5671)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata:

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. comm. in servizio permanente La Rosa Gaetano.

Membri:

Colonnello comm. in servizio permanente Guarany Giovanni;

Ten. col. suss. in servizio permanente Pierro Angelo;

Ten. col. comm. in servizio permanente D'Aprile Nicola;

Maggiore comm. in servizio permanente Za Vincenzo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Schiavone dott. Mario.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Registro n. 38 Esercito, foglio n. 35. — FAVATÀ

(5672)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. comm. in servizio permanente La Rosa Gaetano.

Membri:

Colonnello comm. in servizio permanente Candellero Vladimiro;

Ten. col. comm. in servizio permanente Benedetti Flavio;

Ten. col. comm. in servizio permanente Canè Arturo;

Maggiore comm. in servizio permanente Meriani Gaspare.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Schiavone dott. Mario.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957
Registro n. 39 Esercito, foglio n. 38. — MASSIMO

(5673)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. servizio automobilistico in servizio permanente Morani Antonio.

Membri:

Colonnello servizio automobilistico in servizio permanente Dellino Benedetto;

Ten. col. servizio automobilistico tsg. S. A. Marini Girolamo;

Ten. col. servizio automobilistico in servizio permanente Di Stefano Ilario;

Maggiore servizio automobilistico in servizio permanente Ricciardi Carmine.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Ardovino dott. Italo.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1957
Registro n. 39 *Esercito, foglio n.* 38. — MASSIMO

(5674)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Generale di brigata in servizio permanente Coloni Eugenio.

Membri:

Colonnello artiglieria in servizio permanente Sirchia Gaetano;

Ten. col. artiglieria in servizio permanente Presenza Evo;

Ten. col. artiglieria in servizio permanente Gizzi Mario;

Maggiore artiglieria in servizio permanente Bonino Paolo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di terza classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Lepri dottor Alfonso.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1957
Registro n. 39 *Esercito, foglio n.* 36. — MASSIMO

(5675)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata,

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Generale di brigata in servizio permanente Scialla Agostino.

Membri:

Colonnello fanteria in servizio permanente Avanzini Giuseppe;

Ten. col. fanteria in servizio permanente Sanicola Simone;

Ten. col. fanteria in servizio permanente Li Pira Alessandro;

Maggiore fanteria in servizio permanente Ferrante Michele.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto il consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Nardovino dott. Gennaro.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1957
Registro n. 39 *Esercito, foglio n.* 41. — MASSIMO

(5676)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.